

## **Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano**

### **Gruppo di Studio Neo residenti (1)**

#### **DOCUMENTO DI STUDIO 1/2017**

##### ***Premessa***

La legge 11 dicembre 2016 n. 232 (“Legge di Bilancio 2017”, entrata in vigore il 1° gennaio 2017) ha introdotto - all’interno del D.P.R. n. 917/1986 - l’art. 24-bis che prevede un regime fiscale speciale riservato alle persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del TUIR, purché, in almeno nove dei dieci periodi d’imposta che precedono l’inizio del periodo di validità dell’opzione, non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del TUIR.

In data 8 marzo 2017 è stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate recante le modalità applicative per l’esercizio, la modifica o la revoca dell’opzione (di seguito il “*Provvedimento*”).

Al di là degli ulteriori aspetti tecnici che saranno analizzati nel prosieguo del presente documento di lavoro, preme porre l’attenzione sulla *ratio legis* della disposizione in commento che, come esplicitato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, “*intende favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento di nuclei familiari ed individui ad alto potenziale in Italia da parte di soggetti non residenti*”. Tale finalità è riscontrabile, ad esempio, nella consapevole e chiara scelta del Legislatore di non adottare il cd. “*Remittance Basis Principle*” (caratteristico del regime inglese dei “*Resident Not Domiciled*”), in quanto di ostacolo e disincentivo agli investimenti e al radicamento nel territorio dello Stato. Obiettivi quest’ultimi che si innestano in un pacchetto di norme (introduzione di un “Visto per investitori”, agevolazioni fiscali per il rientro di lavoratori qualificati, ricercatori e docenti, agevolazioni in favore di *Start up* e Pmi, etc.) volte a favorire il rilancio dell’economia italiana e l’attrazione di capitale umano qualificato e ad alto potenziale ed il radicamento in Italia di nuovi soggetti.

Occorre, inoltre rilevare, come il neo introdotto regime dei “neo residenti” non costituisca un *unicum* nel panorama internazionale; regimi simili, infatti, sono stati introdotti – già da alcuni anni – in altri Paesi Europei. Il regime dei “neo residenti” trae dunque ispirazione da altre realtà consolidate, pur con delle significative differenze volte proprio a favorire l’attrazione e il radicamento in Italia di nuovi nuclei familiari.

Come già sopra riferito, destinatarie della norma sono le persone fisiche che trasferiscono in Italia la propria residenza fiscale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 (*i.e.* che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nell’anagrafe della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato la residenza o il domicilio ai sensi del codice civile), a condizione che non siano state residenti

---

<sup>1</sup> Gruppo di Studio: Fabrizio Acerbis, Andrea Bolletta, Alberto Chiesa, Roberto Franzé, Paolo Ludovici, Nancy Saturnino, Andrea Tavecchio

in Italia in almeno nove dei dieci periodi di imposta precedenti. La Relazione illustrativa precisa che sono escluse le persone fisiche considerate residenti ai sensi del comma 2-bis dell'art. 2 (i.e. cancellatesi dall'anagrafe della popolazione residente e trasferitesi in Stati e territori aventi regime fiscale privilegiato).<sup>2</sup>

Inoltre, l'imposta sostitutiva dell'IRPEF si applica, previa opzione, ai redditi prodotti all'estero, individuati ai sensi dell'art. 165, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 (i.e. sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23, c.d. "lettura a specchio"), fatta eccezione per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, realizzate nei primi cinque periodi di imposta di validità dell'opzione, che rimangono soggette al regime ordinario di imposizione.

La misura dell'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria a prescindere dall'importo dei redditi esteri percepiti, è pari a € 100.000 per ciascun periodo di imposta di validità dell'opzione. Tale importo è ridotto a € 25.000 per periodo di imposta, per ciascuno dei familiari, identificati al comma 6 e per i quali si chiedi di estendere l'opzione.

L'opzione per l'imposizione sostitutiva comporta l'impossibilità per il contribuente di maturare il credito d'imposta per le imposte versate all'estero sui redditi oggetto di opzione.

In base al tenore letterale della norma l'opzione può essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole ad una specifica istanza di interpello probatorio (ex art. 11, comma 1, lett. b) della L. n. 212/2000, c.d. "Statuto dei diritti del contribuente") presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza fiscale in Italia ed è efficace a partire da tale periodo di imposta; tuttavia il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sopra menzionato sembra superare tale impostazione, riconoscendo – al punto 1.3 – la natura facoltativa dell'istanza di interpello (anche in presenza di situazioni rientranti nel novero della presunzione di cui all'art 2 co. 2bis del TUIR) e la possibilità di accesso al regime anche a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di trasferimento della residenza.

L'opzione è revocabile e cessa comunque la sua efficacia decorsi quindici anni dal primo periodo di imposta di validità dell'opzione ovvero in caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva.

Le persone fisiche che esercitano l'opzione possono manifestare la facoltà di non avvalersi del regime sostitutivo con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone indicazione in sede di esercizio dell'opzione, nel qual caso si applicherà il regime ordinario con riconoscimento, ove applicabile, del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

I soggetti che esercitano l'opzione non sono tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale e non sono soggetti ad IVIE e IVAFE e gli effetti dell'opzione non sono cumulabili con gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero né con gli incentivi per i lavoratori rimpatriati.

La norma si rende applicabile anche ai fini dell'imposta di successione e donazione; in particolare, alle successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi di imposta di validità dell'opzione, la relativa

---

<sup>2</sup> Tale impostazione pare superata in base al paragrafo 1.6 del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate emanato l'8 marzo 2017 che riconosce la possibilità di presentazione di istanza di interpello anche nelle ipotesi di cui all'art. 2 co. 2 bis del TUIR.

imposta è dovuta limitatamente a beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato al verificarsi dell'evento (successione o donazione).

\*\*\*

Il presente documento – predisposto in forma di Q&A - intende riassumere le principali tematiche afferenti all'imposizione sostitutiva di cui sopra che ad oggi presentano profili di incertezza che, pertanto, potrebbero impattare significativamente sull'efficacia e attrattività della misura e le relative proposte di soluzione tecnica che si ritiene potrebbero essere individuate.

## **QUESITI**

### **1. Doppia residenza fiscale o assenza di residenza fiscale nel periodo di osservazione. Requisiti di accesso al regime.**

#### ***Quesito***

L'art. 24-bis prevede che possano optare per l'imposizione sostitutiva le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, a condizione che non siano state ivi fiscalmente residenti per un tempo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione. La norma non fa riferimento alcuno allo *status* della persona fisica nel Paese di provenienza all'atto del trasferimento in Italia.

Ci si chiede, dunque, se sia possibile accedere al regime di imposizione sostitutiva nell'ipotesi in cui, a seguito dell'acquisizione della residenza fiscale in Italia si configuri un caso di doppia residenza fiscale (ossia quando permangono criteri di collegamento con la giurisdizione estera idonei a configurare il requisito di residenza all'estero) o in assenza di residenza fiscale, in uno o più periodi di osservazione previsto dalla normativa.

#### ***Proposta di soluzione***

Atteso il dettato letterale dell'art. 24-bis del D.P.R. n. 917/1986, si ritiene che la risposta al quesito debba essere positiva sia nel caso di doppia residenza fiscale che nel caso di assenza di residenza fiscale nel periodo di osservazione.

#### ***Osservazioni***

L'art. 24-bis del D.P.R. n. 917/1986 statuisce che *“le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia... possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva... a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia... per un tempo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione”*. Ai fini dell'accertamento dello status di soggetto neo-residente viene richiamata la disposizione domestica di cui all'art. 2, comma 2, D.P.R. n. 917/1986. La norma individua, pertanto, quale requisito soggettivo per l'accesso al regime agevolativo lo status di “soggetto non residente in Italia” nel periodo di osservazione. Ne consegue che l'assenza di residenza fiscale in Italia nel periodo di osservazione sia - unitamente all'acquisto della residenza in Italia - condizione sufficiente per l'accesso al regime di imposizione sostitutiva, a nulla

rilevando – in linea di principio – sia l’eventuale successiva permanenza di criteri di collegamento con lo Stato estero sia l’eventuale assenza di tali criteri nel periodo antecedente il trasferimento di residenza in Italia.

## **2. Doppia residenza fiscale. Applicabilità delle *tie-breaker rules* convenzionali**

### ***Quesito***

Con specifico riferimento al caso di eventuale doppia residenza fiscale esistente nel periodo di osservazione (o nell’ipotesi in cui la risposta alla domanda n. 1.1 sia negativa) ci si chiede se, al fine di determinare il Paese della residenza della persona fisica, sia possibile applicare le *tie-breaker rules* di origine convenzionale, ovvero le disposizioni domestiche se più favorevoli in ossequio all’articolo 169 del D.P.R. n. 917/1986.

### ***Proposta di soluzione***

Si ritiene che la risposta al suesposto quesito debba essere positiva.

### ***Osservazioni***

Nonostante il richiamo alla sola norma domestica (art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986) ai fini dell’accertamento dello *status* di soggetto residente, si ritiene che in una simile ipotesi possano essere invocate le *tie-breaker rules* di origine convenzionale ai fini dell’individuazione di un unico Paese in cui il soggetto è considerato residente ai fini dell’accesso al regime sia con riferimento al passato (i.e. caso di “doppia residenza preesistente”) sia in caso di risposta negativa al quesito esposto al precedente punto.

Si ritiene, altresì, applicabile alla fattispecie in oggetto la disposizione prevista nell’art. 169 del D.P.R. n. 917/1986 che consente al contribuente di far valere il trattamento più favorevole tra quello previsto dalle disposizioni della Convenzione internazionale e quello stabilito dalle norme interne.

## **3. Doppia residenza fiscale – soggetto trasferito all’estero non iscritto all’AIRE**

### ***Quesito***

Con specifico riferimento al caso di eventuale doppia residenza fiscale in caso di effettivo radicamento della residenza all’estero nel periodo di osservazione ma mancata iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente all’estero (AIRE) si chiede se possa essere applicato il regime di imposizione sostitutiva di cui all’art. 24-*bis* del D.P.R. n. 917/1986.

### ***Proposta di soluzione***

Si ritiene che la risposta al suesposto quesito debba essere positiva.

### ***Osservazioni***

Ad avviso degli scriventi la nozione di persona non fiscalmente residente in Italia “ai sensi dell’articolo 2, comma 2” del Tuir dovrebbe essere interpretata - a dispetto del dato letterale della norma - in via

estensiva, facendo dunque riferimento non solo alle regole domestiche ma anche a quanto previsto dalle convenzioni contro le doppie imposizioni. In tal senso, come già sopra indicato, dovrebbero assumere rilievo le cd. “*Tie –breaker rules*” contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia e finalizzate a dirimere i casi di doppia residenza.

Siffatta estensiva interpretazione avrebbe il pregio di consentire l’applicazione dell’imposta sostitutiva a coloro che, pur avendo avuto residenza e domicilio all’estero, non hanno provveduto per mera dimenticanza alla cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente. Inoltre, nella prassi si assiste a casi in cui una persona fisica – che pur integrando già nei periodi di imposta precedenti il requisito della residenza fiscale previsto dall’art. 2 comma 2, Tuir (ad esempio in ragione della residenza civilistica italiana) – sia da considerarsi fiscalmente residente all’estero ai sensi delle cd. “*tie-breaker rules*” previste dalla convenzione contro le doppie imposizioni (in ragione per esempio della localizzazione all’estero del centro di interessi vitali). L’interpretazione estensiva consentirebbe alla persona fisica di accedere al regime di tassazione sostitutiva trasferendo il centro dei suoi interessi vitali in Italia e acquisendo la residenza fiscale italiana.

Si ritiene dunque che debba essere superata la letterale formulazione normativa, in virtù della quale il predetto soggetto (es. capoverso precedente) laddove trasferisse il centro dei suoi interessi vitali in Italia nel 2017 ed acquisisse, pertanto, la residenza fiscale italiana solamente a partire da tale periodo d’imposta, non potrebbe accedere al regime di tassazione sostitutiva in quanto non soddisferebbe la condizione di essere stato fiscalmente residente all’estero “*ai sensi dell’articolo 2, comma 2, per un periodo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione*”.

#### **4. Imposta sostitutiva – IVIE ed IVAFE**

##### ***Quesito***

L’art. 24 bis comma 5 del Tuir consente al neo residente di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell’opzione ovvero con successiva modifica. In tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si rende applicabile il regime ordinario e compete il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero.

Ci si chiede se nel caso in cui tale soggetto si avvalga di tale facoltà rivivano - in relazione ad eventuali beni esistenti nei suddetti Stati o territori esteri - gli obblighi di monitoraggio fiscale e la soggezione ad IVIE ed IVAFE.

##### ***Proposta di soluzione***

Si ritiene che la risposta al suesposto quesito debba essere positiva con esclusivo riferimento agli obblighi di monitoraggio fiscale relativi alle suddette attività.

##### ***Osservazioni***

Con riferimento agli obblighi di monitoraggio fiscale, si ritiene che la risposta debba essere positiva in considerazione della circostanza che, per effetto del meccanismo di *opt out*, i redditi ritraibili dalle attività patrimoniali e finanziarie estere sono ordinariamente assoggettabili ad imposta in Italia e

dunque sussiste un interesse dell'Amministrazione finanziaria al controllo delle attività suscettibili di produrre materia imponibile.

Si ritiene che dalla soggezione agli obblighi di monitoraggio fiscale non derivi l'assoggettamento ad IVIE/IVAFE in quanto la reviviscenza del regime ordinario è specificamente contemplata soltanto nell'ambito reddituale.

## **5. Possibilità di optare per l'imposta sostitutiva in relazione a taluni redditi di capitale soggetti in Italia ad imposta sostitutiva**

### ***Quesito***

Ci si chiede se sia possibile optare per l'imposta sostitutiva di cui al comma 2 dell'articolo 24-bis del D.P.R. n. 917/1986 in relazione ai redditi di capitale prodotti all'estero (in base alla lettura a "specchio" dell'articolo 23 comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 917/1986) soggetti in Italia ad imposta sostitutiva (e.g., 26%) e non ad IRPEF in misura progressiva.

### ***Proposta di soluzione***

In ragione delle finalità della norma nonché per garantire l'effettività della stessa in termine di ricadute pratiche (i.e., l'attrazione in Italia di investitori esteri) si ritiene che la risposta al quesito dovrebbe essere positiva.

### ***Osservazioni***

Il quesito trae origine dalla formulazione del comma 5 dell'articolo 24-bis del D.P.R. n. 917/1986, il quale prevede che: *"le persone fisiche di cui al comma 1, per se' o per uno o più dei familiari di cui al comma 6, possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, **per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.** Ai fini dell'individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui all'articolo 23"* (enfasi aggiunta, n.d.a).

Tale norma concede, quindi, la possibilità al "neo-residente" di non avvalersi dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 2 e di far concorrere il reddito estero alla formazione del proprio reddito complessivo soggetto ad IRPEF progressiva, potendo beneficiare, in questo caso, dell'istituto del credito di imposta per le imposte assolute all'estero.

Tuttavia, vi sono una serie di redditi di fonte estera (e.g., dividendi da partecipazioni non qualificate emesse da soggetti non residenti) che non sono soggetti a "regime ordinario", non concorrendo (neanche su opzione del contribuente ex articolo 18 del D.P.R. N. 917/1986) alla formazione del reddito complessivo, ma che vengono assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e, per i quali, quindi, non sarebbe possibile beneficiare dell'istituto del credito di imposta per le imposte assolute all'estero (si veda circolare n. 9/E, par. 2.2., del 5 marzo 2015).

Pertanto, in ragione del tenore “perentorio” della norma (“*per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero*”) si potrebbe inferire, *a contrariis*, che per i redditi di fonte estera non soggetti a “*regime ordinario*” ma assoggettabili a regimi sostitutivi non sarebbe nemmeno possibile optare per l'imposta sostitutiva di cui al comma 2<sup>3</sup>. Per semplificare, sarebbe possibile optare per il regime sostitutivo di cui in oggetto solo in relazione di redditi di fonte estera assoggettabili a tassazione in base al regime ordinario ma non anche in relazione di redditi di fonte estera assoggettabili a tassazione in base ad un (già) regime sostitutivo (c.d., impossibilità di optare per un regime sostitutivo di un regime sostitutivo).

Tuttavia, siffatto approccio determinerebbe effetti fiscali totalmente distorsivi ammettendo, ad esempio, l'opzione per l'imposta sostitutiva di cui in oggetto in relazione ai dividendi su partecipazioni non qualificate provenienti da paesi a fiscalità privilegiata ed escludendo invece i medesimi dividendi se provenienti da paesi a fiscalità ordinaria.

Considerando che il summenzionato effetto distorsivo è sicuramente non voluto dal legislatore fiscale nonché in ragione delle dichiarate finalità della norma si ritiene che la norma dovrebbe essere interpretata nel senso della ammissibilità dell'opzione per l'imposta sostitutiva in relazione ai redditi di capitale prodotti all'estero (in base alla lettura a “specchio” dell'articolo 23 comma 1, lettera b) del D.P.R. N. 917/1986) soggetti in Italia ad imposta sostitutiva (e.g., 26%) e non ad IRPEF in misura progressiva.

## **6. Modalità di godimento del regime in caso di redditi di fonte estera soggetti a ritenuta o imposta sostitutiva**

### ***Quesito***

Nel caso in cui rientrino nel regime dei “neo residenti” anche i redditi finanziari soggetti a ritenuta a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva ci si chiede quale sia la modalità di godimento del regime quando il reddito viene percepito tramite un intermediario residente tenuto all'applicazione di ritenute o imposte sostitutive.

In particolare ci si chiede se sia consentito agli intermediari residenti di disapplicare il prelievo alla fonte dietro presentazione di una autocertificazione in forma libera, in cui il soggetto interessato attesti, sotto la propria responsabilità, di essere beneficiario del regime dei neo residenti impegnandosi a comunicare tempestivamente all'intermediario/sostituto di imposta eventuali variazioni del proprio status che possano comportare il venire meno del regime dei neo-residenti.

### ***Proposta di soluzione***

In merito si ritiene che, accanto all'onerosa procedura di rimborso (*solve et repete*), sia ipotizzabile un sistema di “*relief at source*”.

### ***Osservazioni***

---

<sup>3</sup> Conformemente a ciò che avviene nell'ambito dell'articolo 165 del D.P.R. N. 917/1986 che al proprio comma 2 (richiamato dalla norma di cui in commento) impone, per l'individuazione dei redditi prodotti all'estero, la lettura “a specchio” dell'articolo 23 del D.P.R. N. 917/1986. Tuttavia, la formulazione letterale dell'articolo 165 del D.P.R. N. 917/1986 è estremamente chiara nell'individuare, tra i requisiti per beneficiare del credito di imposta, quello del concorso del reddito estero alla formazione del reddito complessivo del contribuente.

La disciplina introdotta all'art. 24 bis del Tuir non contiene previsioni di carattere procedurale volte a sollevare/dispensare gli intermediari ed i sostituti di imposta residenti che intervengano nel pagamento dei proventi di fonte estera (es. art. 26, comma 3, art. 26 ter, comma 3 e art. 27, comma 4, del DPR. N. 600/1973, art. 10 -ter della L. n. 77/83) dagli obblighi di applicazione della ritenute e delle imposte sostitutive ordinariamente applicabili nei confronti dei soggetti residenti.

Tuttavia, ad avviso di chi scrive, pena la perdita di attrattività della misura dovrebbe essere disciplinata la possibilità per il neo residente di non essere assoggettato a ritenuta alla fonte sui redditi esteri percepiti tramite intermediari residenti, fornendo agli stessi una autocertificazione (resa ai sensi delle disposizioni di cui al DPR 445/2000) - in forma libera o su specifico form che vorrà essere predisposto dall'Agenzia delle Entrate - relativa al godimento del regime, eventualmente accompagnata (su base volontaria) da copia dell'interpello rilasciato dall'Agenzia; nella stessa attestazione il non residente si dovrà impegnare a comunicare tempestivamente all'intermediario/sostituto di imposta eventuali variazioni del proprio status che possano comportare il venire meno del regime dei neo-residenti.

Tale soluzione appare supportata anche da quanto già precedentemente chiarito dall'Amministrazione finanziaria nella Circolare n. 207 del 26 ottobre 1999 in merito alle modalità di applicazione del regime di esclusione da imposizione di alcuni redditi di fonte italiana nei confronti dei soggetti non residenti e nella recente la disciplina dei PIR (v. art. 1 comma 112 della L. 232/2016 in base al quale ai fini della fruizione dei relativi benefici, sia sufficiente la produzione di una autocertificazione).

## **7. Valorizzazione dei beni in ingresso**

### ***Quesito***

Fatta eccezione per le disposizioni dedicate ai soggetti esercenti attività di impresa, il D.P.R. n. 917/1986 non contiene disposizioni specifiche in merito alla valorizzazione dei beni localizzati all'estero posseduti da persone fisiche che trasferiscano la propria residenza fiscale in Italia. Ci si chiede, pertanto, a quali criteri debba farsi riferimento per la determinazione del valore fiscale di tali beni ai fini della tassazione di eventuali plusvalenze in caso di cessione (es. partecipazioni qualificate cedute nel corso del quinquennio).

### ***Proposta di soluzione***

In assenza di specifiche disposizioni, si ritiene che il criterio del valore normale costituisca principio generale applicabile in tutti i casi in cui i beni situati all'estero siano stati assoggettati ad exit tax; diversamente si renderà applicabile il criterio del costo.

### ***Osservazioni***

In termini generali, le disposizioni che prevedono l'applicazione del valore normale in occasione del trasferimento della residenza fiscale in Italia sono rivolte a soggetti che esercitano attività commerciale (art. 166-bis del D.P.R. n. 917/1986).

In assenza di specifiche previsioni applicabili a soggetti diversi da quelli esercenti attività d'impresa si ritiene comunque applicabile il criterio del valore normale allorché i beni posseduti all'estero siano stati assoggettati ad exit tax.

Con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 30/03/2007, n.67, l’Amministrazione finanziaria, in relazione al valore fiscale da attribuire alle partecipazioni possedute da una persona fisica residente in Germania che intendeva trasferirsi in Italia, aveva chiarito che, nei casi in cui non avesse trovato applicazione lo speciale regime convenzionale previsto dal Trattato Italia Germania, il valore fiscale della partecipazione doveva coincidere con quello “teorico” determinato dalla Germania in sede di applicazione del regime di *exit tax*.

In altri termini, con tale risoluzione l’Agenzia delle Entrate aveva ammesso la valorizzazione della partecipazione secondo il criterio del valore normale (art. 9, Tuir). Sulla base di tali argomentazioni si ritiene che laddove i beni detenuti all’estero da parte del neo residente siano stati assoggettati ad *exit tax* nello stato di provenienza possa essere ammesso il loro ingresso – ai fini fiscali italiani - al relativo valore corrente. In assenza di *exit tax*, invece, si ritiene che il costo fiscale dei beni appartenenti al “neo residente” debba coincidere con il costo originario di acquisto.

## **8. Possibilità di optare per l’imposta sostitutiva in relazione ai redditi maturati in periodi di imposta precedenti l’esercizio dell’opzione, ma corrisposti successivamente**

### ***Quesito***

Ci si chiede se sia possibile optare per l’imposta sostitutiva di cui al comma 2 dell’articolo 24-*bis* del D.P.R. n. 917/1986 in relazione ai redditi prodotti all’estero (in base alla lettura a “specchio” dell’articolo 23 del D.P.R. n. 917/1986) maturati in periodi di imposta precedenti l’esercizio dell’opzione ma corrisposti in periodi di imposta di vigenza dell’opzione.

### ***Proposta di soluzione***

In ragione delle finalità della norma nonché per garantire l’effettività della stessa in termine di ricadute pratiche (i.e., l’attrazione in Italia di investitori esteri) si ritiene che la risposta al suesposto quesito dovrebbe essere positiva.

### ***Osservazioni***

Il comma 159 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2017 dispone che: “*Le disposizioni di cui ai commi da 148 a 158 si applicano per la prima volta con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge*” (enfasi aggiunta, n.d.a). Considerando il tenore letterale della norma, sembrerebbe che l’opzione di cui al comma 2 dell’articolo 24-*bis* del D.P.R. n. 917/1986 possa essere esercitata per tutti i redditi che debbono confluire, in ragione delle disposizioni fiscali vigenti, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2017.

Tuttavia, nelle Schede di lettura di accompagnamento alla Legge di Bilancio 2017 la formulazione letterale adoperata, proprio a commento del comma in esame, è sostanzialmente diversa, leggendosi che: “*Il nuovo regime (comma 159) si applica ai redditi relativi all’anno di imposta 2017 (dunque a partire dagli adempimenti dichiarativi per l’anno successivo)*” (enfasi aggiunta, n.d.a.). Detta formulazione sembrerebbe giustificare una interpretazione più restrittiva, limitando l’agevolazione connessa all’esercizio dell’opzione ai soli redditi prodotti all’estero maturati nel periodo di imposta 2017.

Tale aspetto precluderebbe, quindi, la possibilità di optare per l'imposta sostitutiva di cui in commento per tutti quei redditi (si pensi, ad esempio, ai redditi soggetti a tassazione in base al principio di "cassa") maturati in periodi di imposta precedenti l'esercizio dell'opzione ma corrisposti in periodi di imposta di vigenza dell'opzione.

Tuttavia, in ragione del chiaro tenore letterale della norma (e quindi indipendentemente dalla formulazione adoperata nelle Schede di lettura di accompagnamento alla Legge di Bilancio 2017) si ritiene che l'opzione di cui al comma 2 dell'articolo 24-bis del D.P.R. n. 917/1986 possa essere esercitata per tutti i redditi che debbono confluire, in ragione delle disposizioni fiscali vigenti, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2017, in base ai criteri ordinari di imputazione previsti dal Testo Unico per le singole fattispecie reddituali.

## **9. Tassazione del neo residente e disciplina CFC**

### ***Quesito***

Nell'ambito della tassazione del "neo residente" che abbia esercitato l'opzione di cui al comma 3 (e, se del caso, abbia presentato interpello ed abbia ottenuto risposta favorevole allo stesso) ci si chiede se trovi applicazione la disciplina CFC prevista dall'articolo 167 del DPR 917/1986. In caso di risposta positiva, si ci chiede se in sede di valutazione delle esimenti si debba tener conto della *ratio* del regime dei neo residenti.

### ***Proposta di soluzione***

In ragione delle finalità della norma nonché per garantire l'effettività della stessa in termine di ricadute pratiche si ipotizza la non applicazione della disciplina CFC, o in alternativa, la sua applicazione ai soli redditi di fonte italiana.

### ***Osservazioni***

Si assume il caso di un "neo residente" (non imprenditore) che abbia il controllo di un'impresa, di una società o altro ente:

1. residente o localizzato in un territorio a regime fiscale privilegiato (comma 4) oppure
2. localizzato in un territorio non a regime fiscale privilegiato (compresi gli Stati UE/SEE) e con un ETR inferiore alla metà di quello che si sarebbe applicato in Italia (lettera a) e che integra il passive income test (lettera b).

### ***Non applicazione.***

L'articolo 167 è rivolto ad un "*soggetto residente in Italia*" senza distinguere tra persone fisiche o persone giuridiche (ed altre entità) né tra imprenditori o non imprenditori. Da questo punto di vista il neo residente (che acquista appunto la residenza in Italia) è potenzialmente soggetto alle CFC rules.

In assenza di esimenti, il comma 1 dell'articolo 167 prevede che i redditi percepiti dal soggetto estero siano imputati al soggetto residente. A tal fine non assume rilevanza il fatto che tali redditi siano di fonte italiana o di fonte estera.

Si immagini che debba operare il regime CFC: il reddito della CFC deve essere tassato per trasparenza (con l'aliquota media del residente e comunque non inferiore al 24%) ed in modalità separata; pare difficile sostenere che tale reddito (quello imputato per trasparenza) sia inquadrabile, in base alla lettura a specchio dell'articolo 23, tra i redditi di fonte estera [salvo applicare per analogia la lettera g) ("*i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 imputabili ai soci, associati o partecipanti non residenti*") ossia a regimi domestici di trasparenza fiscale].

Peraltro non pare possibile, a legislazione vigente, ipotizzare una applicazione parziale del regime CFC solo relativamente ai redditi di fonte italiana percepiti dalla controllata estera.

### *Applicazione delle esimenti*

#### Il regime di cui al comma 4 (regimi fiscali privilegiati)

La prima esimente (c.d. radicamento) disattiva l'imputazione per trasparenza nell'anno di maturazione e mantiene la tassazione del dividendo al momento della distribuzione. Ci si chiede se il "neo residente" potrebbe invocare la prima esimente e successivamente incassare il dividendo (o realizzare la plusvalenza) senza doverlo tassare in quanto reddito di fonte estera coperto<sup>4</sup> dalla sostitutiva. In caso di risposta affermativa, emergerebbe che, in caso di radicamento, il reddito estero avrebbe un regime agevolato a prescindere dal livello di imposizione scontato all'estero (quale pare essere il risultato dei regimi dei non residenti per la cui applicazione non è rilevante il livello estero di imposizione).

La seconda esimente, generalmente attivabile anche in presenza di radicamento, potrebbe operare solo nel caso in cui il livello effettivo di tassazione estera fosse congruo (per costante prassi dell'amministrazione).

In assenza di radicamento e/o adeguato livello di imposizione il "neo residente" dovrebbe pagare l'imposta italiana sul reddito della CFC.

#### Il comma 8/bis

L'esimente prevista dal comma 8/ter fa espresso riferimento all'assenza di un "indebito vantaggio fiscale". Nel caso del neo residente tale assenza potrebbe essere rilevata ogni qualvolta si compari il regime fiscale del medesimo un caso di incasso/percezione/maturazione senza l'interposizione della CFC.

Sulla base di quanto detto, ad avviso di chi scrive, si profilano le seguenti alternative:

- 1) Non applicazione ai neo residenti delle CFC rules, in quanto il fenomeno della triangolazione dei redditi di fonte italiana sarebbe presidiato dall'articolo 10/bis della legge 212/2000 (e dall'articolo 37 comma 3); tale soluzione, parrebbe richiedere un espresso intervento normativo.
- 2) Applicazione della CFC rules solo relativamente ai redditi di fonte italiana percepiti tramite società non residenti. Tale risultato potrebbe essere perseguito nel contesto del comma 8/bis dell'art. 167 DPR 917/1986, considerando che non potrebbe profilarsi alcun indebito per i redditi di fonte estera ma solo per quelli di fonte italiana. Nel contesto del comma 4, in sede di interpello l'AF

---

<sup>4</sup> E salvo quanto espressamente previsto relativamente alle partecipazioni qualificate.

dovrebbe considerare integrata la seconda esimente per tutti i redditi esteri, a prescindere dal livello a cui sono stati tassati. Tale soluzione (proposta di disapplicazione parziale della CFC rule per i redditi esteri) parrebbe richiedere un espresso intervento normativo, non essendo ad oggi normativamente prevista una disapplicazione parziale.

Ci si chiede se è possibile optare per l'imposta sostitutiva di cui al comma 2 dell'articolo 24-*bis* del D.P.R. n. 917/1986 in relazione a quei redditi prodotti all'estero (in base alla lettura a "specchio" dell'articolo 23 comma 1, lettera b) del D.P.R. N. 917/1986) rientranti tra le fattispecie escluse di cui alla lettera b) e di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera f) del medesimo articolo 23.

### ***Proposta di soluzione***

In ragione delle finalità della norma nonché per garantire l'effettività della stessa in termine di ricadute pratiche (i.e., l'attrazione in Italia di investitori esteri) si ritiene che la risposta al suesposto quesito dovrebbe essere positiva.

### ***Osservazioni***

#### **10. Applicabilità dei trattati contro le doppie imposizioni ai neo-residenti che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva**

### ***Quesito***

Le persone fisiche che esercitano l'opzione possono manifestare la facoltà di non avvalersi del regime sostitutivo con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone indicazione in sede di esercizio dell'opzione, nel qual caso si applicherà il regime ordinario con riconoscimento, ove applicabile, del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Ci si chiede se, in tale fattispecie, possano essere invocate le convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia.

### ***Proposta di soluzione***

Al suddetto quesito si ritiene debba essere data – in linea di principio – risposta positiva.

### ***Osservazioni***

In termini generali, il soggetto "neo residente" è comunque assoggettato ad imposta sui redditi esteri: tassazione che si esplica generalmente nell'imposta sostitutiva di Euro 100'000 o nelle imposte ordinarie nel caso non ci si avvalga del regime di imposizione sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati esteri (cd. "opt out").

A ciò si aggiunge che i "neo residenti" sono soggetti a imposizione ordinaria nel caso di plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate nei primi 5 periodi di imposta di vigenza del regime.

Sulla scorta di quanto sopra si ritiene dunque che il soggetto "neo residente" debba essere considerato residente ai sensi dell'art. 4 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni con conseguente possibilità di accedere ai benefici convenzionali; a tal fine, l'Agenzia delle Entrate potrà rilasciare un certificato di residenza fiscale in Italia.

**12. Ammissibilità dell'opzione per l'imposta sostitutiva per i redditi prodotti all'estero rientranti tra le fattispecie escluse dalla territorialità italiana (lettera b e 1), 2) e 3) della lettera f) dell'articolo 23, in base alla lettura a "specchio" dell'articolo 23 comma 1, lettera b) del D.P.R. N. 917/1986**

***Quesito***

In presenza di redditi prodotti all'estero rientranti tra le fattispecie escluse dalla territorialità italiana (lettera b e 1), 2) e 3) della lettera f) dell' articolo 23, in base alla lettura a "specchio" dell'articolo 23 comma 1, lettera b) del D.P.R. N. 917/1986 ci si chiede se possa essere ammesso l'esercizio per l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 24bis del TUIR, con possibilità di beneficiare dei relativi effetti premiali sui relativi asset ai fini IVAFE, IVIE ed in materia di imposta di successione.

***Proposta di soluzione***

Si ritiene che la risposta al suddetto quesito debba essere affermativa, sulla scia di quanto già chiarito dalla circolare del 5 marzo 2015 n. 9/E con riferimento alla disciplina del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

***Osservazioni***

Ai fini dell'applicazione del regime dei "Neo residenti", la nozione di reddito prodotto all'estero viene individuata secondo i criteri di cui all'art. 165, comma 2 del T.U.I.R, che si basa sul c.d. criterio della lettura "a specchio", secondo cui i redditi si considerano prodotti all'estero sulla base dei medesimi criteri di collegamento previsti dall'art. 23 del T.U.I.R. per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.

Sebbene il dato letterale del citato articolo 23 faccia pensare che non siano considerati (attraverso una lettura simmetrica) quali "redditi prodotti all'estero", ad esempio, gli interessi e altri proventi da depositi o conti correnti intrattenuti all'estero e le plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 67 del T.U.I.R. derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società estere negoziate in mercati regolamentati, la circolare del 5 marzo 2015 n. 9/e ha chiarito che: *"l'esclusione dall'ambito applicativo dell'articolo 23 del Tuir dei predetti redditi, determinata da scelte di opportunità operate dal legislatore, non modifica, tuttavia, il collegamento oggettivo tra la fonte produttiva dei medesimi e il territorio dello stato. Si ritiene, pertanto, che tale esclusione non pregiudichi il diritto al credito per le imposte estere pagate da soggetti residenti in relazione ad analoghe tipologie reddituali che siano state assoggettate a tassazione nel paese della fonte, in conformità a parametri di collegamento coerenti con quelli affermati dall'articolo 23 del Tuir"*.

Alla luce del suesposto chiarimento interpretativo fornito dall'Agenzia delle Entrate, nonché in ragione della dichiarata finalità della norma e per garantire l'effettività della stessa in termine di ricadute pratiche (i.e., l'attrazione in Italia di investitori esteri), si ritiene quindi che la norma dovrebbe essere interpretata nel senso della ammissibilità dell'opzione per l'imposta sostitutiva a quei redditi prodotti all'estero (in base alla lettura a "specchio" dell'articolo 23 comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 917/1986) rientranti tra le fattispecie escluse di cui alla lettera b) e di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera f) del medesimo articolo 23.

In conclusione, quindi, analogamente a quanto precisato dall'Agenzia delle entrate con la circolare del 5 marzo 2015 n. 9/E con riferimento alla disciplina del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero, si dovrebbe ritenere che la citata deroga al criterio di territorialità, non modificando il collegamento oggettivo tra la fonte produttiva del reddito e il territorio dello Stato, non faccia venir meno la qualifica di "redditi prodotti all'estero" ex art. 24-bis del T.U.I.R. a tali fattispecie. L'opzione esplicherà effetto anche ai fini dell'IVAFE, IVIE e dell'imposta di successione.

### **13. Imposta sostitutiva per i redditi prodotti all'estero e sistema delle deduzioni e detrazioni per spese ed oneri di cui agli artt. 10, 12, 13, 15, 16 e 16bis del T.U.I.R.**

#### ***Quesito***

In presenza dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 24bis del TUIR ci si chiede se il contribuente possa vantare le deduzioni e le detrazioni di cui agli artt. 10, 12, 13, 15, 16 e 16-bis del TUIR.

#### ***Proposta di soluzione***

Ad avviso di chi scrive, si ritiene che in presenza dell'esercizio dell'opzione ex art 24bis del TUIR il contribuente possa vantare la deduzione/detrazione di tutti quegli oneri e spese che non siano funzionalmente direttamente collegati al (futuro) conseguimento di quei redditi di fonte estera che, salve le ipotesi di decadenza o di cessazione degli effetti del regime sostitutivo, saranno soggetti all'imposta sostitutiva di cui all'art.24bis del TUIR. Così, ad esempio, il contribuente non potrà vantare la deduzione dei contributi versati a forme pensionistiche complementari istituite in Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, di cui alla lettera e-bis del comma 1 dell'art. 10 del TUIR, nella misura in cui le prestazioni erogate da quelle forme pensionistiche saranno soggette all'imposta sostitutiva.

#### ***Osservazioni***

Il sistema di deduzioni/detrazioni per oneri e spese disciplinato dagli artt. 10, 12, 13, 15, 16 e 16bis del TUIR è idoneo a caratterizzare come personale il prelievo tributario sul reddito. Pertanto, detti oneri non sono, di per sé, relativi a singole fattispecie reddituali ma, piuttosto, caratterizzano la persona fisica residente e connotano le modalità della sua appartenenza economica e sociale al territorio italiano. L'imposta sostitutiva di cui all'art. 24bis del TUIR è idonea semplicemente ad escludere (art. 3, c. 3, lett. a del TUIR) dalla base imponibile complessiva del contribuente i redditi che sono soggetti all'imposta medesima ma non intacca il sistema delle deduzioni e delle detrazioni, se non nella misura in cui quel sistema sia strettamente correlato ai redditi esclusi.

### **14. Imposta sostitutiva per i redditi prodotti all'estero e per i redditi dei figli minori**

#### ***Quesito***

Si chiede di valutare se l'imposta sostitutiva di cui all'art. 24bis del TUIR copra anche i redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale dei genitori, i quali (redditi) sono imputati al/ai genitore/i al/ai quale/quali spetta l'usufrutto legale giusta il disposto dell'art. 4, c.1, lett. c del TUIR

#### ***Proposta di soluzione***

Si ritiene che l'imposta sostitutiva non copra i redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale dei genitori. Resta, comunque, salva la possibilità, al ricorrerne delle condizioni, di estendere l'opzione dell'imposta sostitutiva anche a quei redditi, conformemente alle disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 24bis del TUIR o di esercitare l'opzione per conto del minore.

### ***Osservazioni***

Sebbene non manchino ricostruzioni dottrinarie differenti, si ritiene che il criterio di imputazione dei redditi dei beni dei figli minori ai genitori – dettato dall'art. 4, c. 1, lett. c del TUIR – integri una fattispecie di imputazione di reddito altrui. L'imposta sostitutiva di cui all'art.24bis del TUIR è finalizzata all'applicazione di un'imposizione forfetaria sui redditi propri realizzati all'estero dal contribuente e, pertanto, non può coprire anche fattispecie reddituali a lui/lei imputate solo fiscalmente e che non discendano da una fonte (attività o bene) riferibile direttamente al contribuente medesimo. Resta, comunque, impregiudicata la possibilità, al ricorrerne delle relative condizioni, per il contribuente di optare per l'estensione dell'imposta sostitutiva, ai sensi del comma 6 dell'art. 24bis del TUIR, anche per i redditi dei figli minori o, in assenza di requisiti per l'accesso a titolo proprio da parte del genitore, mediante formulazione dell'opzione da parte di quest'ultimo per conto del minore stesso.

\*\*\*

In ultimo, come considerazione conclusiva, ad avviso di chi scrive il nuovo istituto deve sicuramente essere accolto con favore; tuttavia, lo stesso dovrebbe essere accompagnato dall'introduzione di ulteriori misure legislative volte ad evitare eventuali prevedibili effetti fiscali controproducenti derivanti dall'utilizzo del nuovo istituto. E' verosimile, infatti, tenuto conto dello scenario internazionale di riferimento, che tra le persone fisiche che vorranno usufruire del nuovo istituto vi possano essere anche soggetti che ricoprono figure apicali/manageriali in entità giuridiche estere. E' il caso, ad esempio, dei gestori dei fondi (principalmente di *private equity*, ma non solo) di diritto estero.

Il trasferimento in Italia di questi soggetti, a seguito dell'introduzione del nuovo regime, esporrebbe il soggetto giuridico estero al rischio di eventuale stabile organizzazione in Italia, con pesanti conseguenze impositive. Questa circostanza potrebbe rappresentare un forte deterrente alla piena riuscita dell'istituto di cui al nuovo articolo 24 bis D.P.R. N. 917/1986. Per tale motivo sarebbe auspicabile l'introduzione della c.d., *Investment Manager Exemption*, già conosciuta in altri ordinamenti (vedi Regno Unito) atta, appunto, ad evitare che la presenza in Italia di, *inter alia*, figure apicali di una management company estera possa configurare una stabile organizzazione in Italia del fondo estero.